

# Scuola e Lavoro

## Per la persona per la società

Una nuova sigla sindacale?  
Sì e no.

Cominciando dal «no», diremo che la neo-Federazione nulla aggiunge al variopinto mondo delle strutture sindacali italiane. I sindacati «federati» nella FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA sono infatti organizzazioni che da anni operano nel mondo della scuola. In essi, sindacalisti giovani di esperienza e sindacalisti non più giovani sono duramente impegnati non da oggi nel campo della politica scolastica.

Ma passando al discorso del «sì», la novità — e grossa novità — è nel fatto che si è riusciti a collocare in una terza posizione, diversa tanto dai «confederali» quanto dagli «autonomi», organismi sindacali che si battono per contrastare per neutralizzare, per sostituire quella che (stando ai risultati) sembra essere diventata la consegna della follia omicida-suicida della politica scolastica italiana: la distruzione della scuola.

Vogliamo cioè dire che tra lo spazio distruttivo occupato dai «confederali» (impegnati a distruggere con la logica della dialettica di classe) e lo spazio agonistico piantonato dagli «autonomi» (impegnati a sopravvivere con il tran tran dei problemi, importanti ma non esclusivi, dell'orario di lavoro e dei livelli retributivi), la FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA ha il proprio spazio creativo ove vuole e vorrà, cioè, costruire. Contribuire a costruire una società a misura d'uomo: progetto, questo, che non può non avere nella scuola l'avvio e la sua officina prima.

«Per la persona e per la società» è il motto che contraddistingue le liste della FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA alle prossime elezioni per il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

Per un «uomo», cioè che non sia il semplice «tubo digerente» del marxismo; per l'uomo che attraverso il lavoro abbia coscienza di sé e del mondo in cui egli, lavorando, si incorpora; per l'uomo che si alzi al regno dello spirito dove il mondo è quello che egli crea pensando.

Per una «società» che non soffra più l'hobbesiano «bellum omnium contra omnes». Per una «società» che con le sue autonome articolazioni istituzionalizzate (e fra queste, il sindacato soggetto-politico) dia vita ad uno Stato del quale ogni cittadino possa dire: lo Stato è in me.

A tali linee trarranno orientamento e alimenti gli uomini dei nostri sindacati che saranno eletti nelle prossime elezioni per il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. In seno a quel consenso, nel partecipare

— alla valutazione sull'andamento della attività scolastica e dei relativi servizi;

— alla formulazione delle proposte in ordine alla sperimentazione;

— alla redazione di pareri su proposte di legge attinenti alla pubblica istruzione;

— alla redazione di pareri sulle promozioni, sulle dispense e sulla riammissione in servizio e, in genere, sullo status del personale della scuola;

— alla pronuncia sulle questioni che il ministro per la pubblica istruzione ritenga di sottoporre al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, e a quanto altro demandato al Consiglio Nazionale dell'art. 18 del D. P.R. 31-5-1974 n. 416, i nostri sindacalisti si atterrano sempre e comunque alla consegna implicita nel motto «per la persona, per la società».

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

Informiamo i Colleghi che il SINDACATO SOCIALE SCUOLA presenterà per le elezioni del 23-24 aprile per il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione propri candidati nelle liste della FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA, con il seguente motto:

### UNA SCUOLA PER LA PERSONA E PER LA SOCIETÀ'

Nel prossimo numero pubblicheremo le liste dei candidati, invitando fin d'ora i Colleghi ad un impegno attivistico perché attraverso il successo della lista si affermino i principi del sindacalismo sociale.

## Riforma della scuola superiore

### QUALI PRINCIPI?

In questi giorni la Commissione Istruzione della Camera dei Deputati sta proseguendo l'esame del progetto di legge sulla riforma dell'istruzione secondaria superiore basandosi sul testo redatto dal Comitato ristretto ed ha già approvato alcuni articoli.

Finalmente sembra arrivare in porto il tentativo che dura da oltre trent'anni di riformare la scuola superiore, che necessita di un effettivo svecchiamento non solo nella sua struttura fondamentale, ma soprattutto nei programmi che, per l'inerzia della classe dirigente negli ultimi trentacinque anni sono rimasti immutati, salvo qualche lieve ritocco e qualche piccola apertura, rispetto a quelli della scuola gentiliana. È un fatto che nei vent'anni del Fascismo vi furono ritocchi nei programmi così numerosi che si può dire che ogni ministro dell'Educazione nazionale, da Pietro Fedele (ministro nel 1925) a Balbino Giuliano (Ministro nel 1930), a Cesare Maria De Vecchi (ministro nel 1936), a Giuseppe Bottai (ministro nel 1939), introdusse i suoi cambiamenti di programma. È un fatto anche che i vari tentativi di riforma globale siano fatalmente falliti assicurando alla scuola superiore della riforma Gentile del 1923 sessant'anni di esistenza, nonostante che la realtà sociale, civile ed economica negli ultimi trent'anni abbia fatto prepotentemente avvertire l'inadeguatezza della struttura esistente. Non è, purtroppo un mistero che le condizioni della cultura nazionale, che ha vissuto di materiale di importazione negli ultimi trent'anni e passa, non hanno stimolato profondi cambiamenti nel tessuto del sapere scolastico; la carenza, inoltre, di grandi idealità civili e di grandi movimenti culturali non ha consentito che la scuola si rinnovasse.

Si potrebbe ripetere oggi quanto scrisse Mario Sansone nel 1955 in «La cultura», e cioè che la scuola italiana ha soltanto due grandi capitoli, quello liberale e quello gentiliano: «I due grandi momenti sono concordi ed in intrinseco sviluppo» al di là di certe manifestazioni scarsamente fedeli allo spirito della riforma stessa. Il fronte idealistico, da Croce a Lombardo Radice, a Balbino Giuliano, ad Albeggiano, ad Ernesto Codignola, a Cecilia Dentice D'Accadia, a Vito Fazio Allmayer, fu solidale nel sostenerla e nell'individuare i motivi delle trasformazioni storiche, cioè della possibilità di nuovi adattamenti tant'è che, come scrive Guido Calogero nel 1953, quando gli Alleati e gli Italiani dopo la caduta del Fascismo intrapresero la revisione dei programmi scolastici, si limitarono a fare delle lievi correzioni. Nel secondo dopoguerra si diffuse ampiamente l'idea della riforma della scuola superiore, ma tale idea non era, appunto, accompagnata né da un preciso movimento culturale né da grandi idealità che dessero vita ad una precisa alternativa rispetto alla scuola gentiliana; l'idea, infatti, di adeguare il meccanismo scolastico ai principi della democrazia politica e dall'internazionalismo era un atteggiamento velleitario che aveva il limite di essere in contrasto con il patrimonio storico-culturale della Nazione, che rigettava tali impostazioni arbitrarie; così si arenarono il progetto Gonella del '51; i disegni sul riordinamento dei Licei del Ministro della P.I. Aldo Moro nel '58 e di Giuseppe Medici nel '59. La sperimentazione attuata dal 1970 in poi non ha saputo portare prove serie, né offrire orientamenti adeguati.

La prospettiva di una scuola secondaria superiore unica ha riproposto in termini drammatici il problema del rapporto fra sapere umanistico e sapere tecnico-scientifico e su questo terreno si sono infittite le polemiche che hanno denunciato, purtroppo, la sostanziale sterilità della progettazione specialmente negli ultimi dodici anni (nel 1970 Misasi presentò un progetto, nel 1973 venne presentato il disegno di legge Scalfaro-Andreotti, nel corso della VI legislatura tutti i partiti politici presentarono un proprio progetto). Nei diversi progetti presentati dai partiti emergono i segni di una differenziazione culturale nell'interpretazione dei problemi della scuola, che impediscono ogni possibilità di sintesi.

Nessuna organica riforma della scuola può nascere senza un nuovo principio culturale; pertanto si giungerà soltanto ad un rimedio parziale, che sarà ammantato da fiumi di discorsi sulla necessità di contemperare le istanze dei diversi partiti, opposizione compresa, in un compromesso che, nei fatti, non potrà non portare i segni negativi di un possibile confuso aggravamento delle condizioni della scuola superiore.

Le discussioni dei decenni passati sono state caratterizzate, salvo certe posizioni laicistico-neutralistiche, dalla necessità di salvare il patrimonio della cultura umanistica, alla quale fare attingere anche chi sceglie orientamenti tecnico-professionali. Tale esigenza è stata avvertita anche nelle posizioni politiche più avverse all'idealismo attualistico che ha informato di sé la scuola italiana per circa sessant'anni. Il problema più spinoso è appunto quello che il testo approvato dalla Camera dei Deputati il 28 settembre 1978, la proposta di legge presentata il 19 dicembre 1979 e l'attuale testo in discussione in Commissione recepiscono nel primo articolo dedicato alle finalità: l'esigenza di contemperare il pieno sviluppo della personalità del giovane e la formazione culturale e professionale per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Non sarà certamente sufficiente la struttura unitaria a contemperare le due fondamentali esigenze: questo rimane pur sempre un problema di sensibilità e di civiltà che soltanto una scuola che non subisca i contraccolpi dei compromessi di partito, ma che, invece, sia ispirata da un principio, potrà risolvere pur senza la conclamata unitarietà che ha un fondamento soltanto sociale e non certamente culturale.

FRANCESCO PEZZUTO

## FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA

Con atto notarile del 1-3-1982 (repertorio n. 3955) si è costituita la Federazione Italiana della Scuola.

Hanno costituito la F.I.S. i seguenti Sindacati della Scuola:

- Sindacato Nazionale Scuola Media;
- Sindacato Sociale Scuola;
- Confederazione Generale Autonoma Scuola Italiana SNAFRI;
- Sindacato Nazionale Autonomo Professori SNAP-CISAL;
- Associazione Nazionale Sindacale Insegnanti Tecnici e Libere Attività Complementari - ANITLAC Sindacale;
- CISAL SCUOLA.

Scopi della F.I.S. sono:

- realizzare una unitaria e coordinata presenza dei sindacati scuola che ne fanno parte nel quadro del sindacalismo scolastico italiano;
- promuovere e perseguire costantemente l'unità degli obiettivi e delle forze del lavoro scolastico, nel più ampio quadro del pubblico impiego;
- nella prospettiva di più ampie aggregazioni, per i problemi comuni con altre categorie di lavoratori e per le riforme sociali, promuovere intese con altre organizzazioni sindacali tenendo presente che la funzione di garanzia e di tutela delle strutture economiche assunta dallo Stato, comporta, per il Sindacato, la necessità di assumere iniziative di partecipazione e di controllo in tale funzione.

Altre organizzazioni sindacali della Scuola potranno essere ammesse a farne parte con deliberato del Consiglio Direttivo della F.I.S.

Ci riferiamo alla C.M. telex numero 193 del 17 febbraio 1982 relativa alla «interpretazione autentica» dell'art. 8 del D.P.R. 417/1974 limitatamente alle ore «non di insegnamento» per ciò che attiene alla «correzione dei compiti».

La circolare richiamata dispone, come è noto (e innovando in materia), che la correzione dei compiti non è da comprendere tra le «20 ore».

A parte l'uso tecnicamente non appropriato del termine «autentica» per una interpretazione semplicemente burocratica, o, tutt'al più, amministrativa, chiediamo all'onorevole Ministro:

posto che, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 417/1974 l'orario di servizio dei docenti è costituito

— a) dalle ore da destinare all'insegnamento,

— b) dalle ore riguardanti le attività non di insegnamento (20 ore mensili).

In quale delle due fasce orarie è da considerarsi compresa la correzione dei compiti?

Alla luce della circolare ministeriale innovativa richiamata in premessa, la risposta non dovrebbe essere dubbia: la correzione dei compiti deve essere eseguita in classe.

Siamo certi che l'onorevole Ministro vorrà impartire, in tal senso, le opportune interpretazioni integrative.

Restiamo in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Distinti saluti.

(Il Segretario Nazionale)

Prof. GIUSEPPE CIAMMARUCONI

## Appunti sullo Stato giuridico

*L'esigenza più avvertita dai docenti di discipline la cui cattedra è costituita dalla somma di poche ore settimanali di insegnamento in ciascuna classe, come Educazione tecnica, Educazione artistica, Educazione musicale, Educazione fisica, è quella di poter semplificare i gruppi o squadre di alunni secondo le classi di appartenenza, in modo da non superare, p. es. il rapporto di 2 cattedre ogni 6 classi per Educazione tecnica, e così via, con gli opportuni adattamenti, per le altre materie.*

*Questo per ovviare all'esorbitante numero di consigli di classe cui altrimenti essi debbono partecipare, superando di gran lunga, rispetto ad altri docenti, il tetto delle 20 ore mensili di servizio di non insegnamento.*

*Altra urgente necessità è l'emanazione di norme ben precise circa l'orario di servizio del personale non docente previsto dall'art. 20 del D.P.R. 420/74. Tale articolo si limita a richiamare le norme generali in materia, ma non stabilisce i criteri per la fissazione dei turni di servizio che dovranno essere continuativi, in relazione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche; si tratta quindi di una vera e propria lacuna legislativa, in quanto l'orario di tale personale viene ancora regolato dalla C.M. numero 100 del 24 marzo 1971, risalente ad epoca in cui ancora non esisteva la normativa introdotta dalla legislazione del 1973-1974, che ha esteso compiti e attività delle istituzioni scolastiche.*

CARMINE PETRUZZO

Un libro d'attualità per  
la nostra battaglia:

G. Ciammaruconi  
«NO AL SALARIO»

Per ordinazioni, versare il contributo di lire 5.000 sul c.c.p. numero 79164000: CUSI, Via Castelfidardo n. 55 00185 Roma

# Incarichi di Presidenza

Riteniamo di fare cosa utile ai Colleghi riportando lo scadenzario della O.M. su gli incarichi di presidenza per l'a.s. 1982/83 del 16-2-1982. 15 aprile 1982 scadenza dei termini di presentazione delle domande 15 maggio 1982 data entro la quale i Provveditori pubblicano le graduatorie di incarico

**Ricorso gerarchico** esperibile entro 30 gg. dalla data di pubblicazione all'albo

**Ricorso in opposizione** per rettifica d'ufficio esperibile entro 10 gg. dalla stessa data.

L'attuale ordinanza non contiene elementi di sostanziale novità rispetto a quelle precedenti, tranne quanto evidenziato dalla C.M. n. 48 (contestuale all'O.M. di cui sopra), che qui di seguito pubblichiamo.

**Circolare ministeriale n. 48 del 16 febbraio 1982.**

**Proroga degli incarichi di presidenza e trasmissione dell'ordinanza 16 febbraio 1982 concernente nuovi incarichi di presidenza per l'anno scolastico 1982-83.**

Si trasmette l'ordinanza concernente gli incarichi di presidenza per l'anno scolastico 1982-83. Nel confermare le disposizioni di cui alla circolare ministeriale 29 febbraio 1980, n. 59 (prot. n. 10498), si fa presente che l'allegata O.M. non contiene sostanziali innovazioni rispetto a quella diramata lo scorso anno, salvo per quanto riguarda il requisito per l'inclusione nelle graduatorie di cui alla lettera b) dell'art. 2 dell'O.M. medesima. Mentre infatti l'O.M. relativa agli incarichi di presidenza dell'anno scolastico 1981-82 prevedeva che, ai fini del raggiungimento del quinquennio valido per l'inclusione nella graduatoria, potesse essere valutato come anno scolastico intero il periodo di servizio prestato per almeno 180 giorni nell'anno scolastico in corso, l'O.M. allegata stabilisce che, al fine del computo del quinquennio, debba farsi riferimento esclusivamente all'anno solare. Pertanto, gli aspiranti ad incarichi di presidenza, per poter essere inseriti nelle apposite graduatorie, debbono aver maturato il suddetto quinquennio alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

Quanto sopra in relazione alla necessità di uniformare la materia relativa al conferimento degli incarichi di presidenza a quella relativa ai concorsi a posti di preside, secondo le indicazioni fornite dalla Corte dei Conti.

Tutto ciò premesso si forniscono le seguenti istruzioni in ordine all'applicazione dell'art. 2, decimo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 928, in base al quale, fino all'espletamento dei concorsi riservati previsti da detto articolo e dei concorsi ordinari indetti anteriormente al 7 gennaio 1981, data di entrata in vigore della precitata legge, gli incarichi di presidenza già conferiti alla medesima data sono prorogati.

1) Coloro che abbiano titolo alla proroga dell'incarico di presidenza sono tenuti alla presentazione della domanda e dei relativi titoli, nei termini e secondo le modalità previsti dall'ordinanza allegata alla presente circolare. I docenti che desiderino ottenere la nomina a titolo di proroga in scuola diversa da quella occupata nell'anno scolastico 1981-82, devono farne esplicita richiesta nella domanda, indicando nella medesima, in ordine preferenziale, le scuole in cui aspirano ad essere assegnati.

E' opportuno che anche i docenti i quali non chiedono di cambiare scuola indichino, ai fini dei successivi punti 2), 3) e 4), in ordine di preferenza, le scuole o sedi in cui eventualmente desiderino essere assegnati in caso di perdita di posto.

Nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, l'interessato viene inserito nella graduatoria cui si riferisce la medesima con il punteggio acquisito per l'anno scolastico 1981-82.

2) Si considera perdente posto il docente incaricato nell'anno scolastico 1981-82 in un posto di presidenza che sarà occupato nell'anno scolastico 1982-83 per trasferimento, passaggio, nuova nomina, riassunzione in servizio per assegnazione provvisoria di preside titolare o in un posto di presidenza libero nell'anno scolastico 1981-82 a seguito di un provvedimento avente efficacia soltanto annuale (ad esempio comando, esonero sindacale, ecc.) e di cui sia incerta la conferma per l'anno scolastico 1982-83.

3) Le SS.LL., prima di iniziare l'operazione di proroga degli incarichi di presidenza, provvedono all'esatta individuazione, in relazione a ciascuna graduatoria, di tutti i posti da conferire agli aventi titolo a proroga.

Ove il numero dei posti di presidenza, in riferimento a ciascuna graduatoria, sia inferiore al numero degli aspiranti aventi titolo alla proroga, l'ultimo o gli ultimi graduati (a prescindere dalla circostanza che abbiano o non abbiano espresso il desiderio di cambiare scuola), perdono, in ordine inverso della graduatoria, il posto in modo definitivo, salva la possibilità di nomina in caso di ulteriore disponibilità per effetto di rinuncia.

4) Le SS.LL. convocano gli aventi diritto alla proroga e comunicano, innanzitutto, a coloro che non abbiano perduto il posto ai sensi del punto 2) e che non abbiano altresì espresso il desiderio di cambiare scuola (compresi ovviamente, coloro che non abbiano presentato la domanda di cui al punto 1), la proroga nel posto occupato nell'anno scolastico 1981-82. Successivamente provvedono a conferire gli incarichi, sempre a titolo di proroga, a coloro i quali abbiano perso il posto per le ipotesi di cui al punto 2) o che desiderino ottenere la nomina in scuola diversa da quella dell'anno scolastico

o che abbiano espresso il desiderio di cambiare scuola, può scegliere tra i posti disponibili (tra i quali sono ovviamente da considerare quelli attualmente occupati per incarico annuale, quelli di nuova istituzione, quelli dei perdenti posti in modo definitivo e non anche quelli occupati da docenti aventi titolo a proroga che seguono in graduatoria, anche se questi abbiano nella domanda chiesto di cambiare scuola).

Accettata dal sopradetto docente una scuola, si rende automaticamente disponibile la presidenza dallo stesso occupata nell'anno scolastico 1981-82, sempréché, ovviamente, non si tratti di pendente posto. Il docente che segue in graduatoria, avente titolo a sistemazione, ha facoltà di scelta fra i rimanenti posti disponibili (vedi precedente capoverso), compreso quello eventualmente lasciato libero dal primo docente. Il medesimo criterio verrà seguito per la sistemazione degli altri interessati.

5) I docenti impossibilitati a presenziare alla convocazione possono essere rappresentati per delega.

I docenti non presenti alla convocazione e non rappresentati per delega che non abbiano perso il posto in modo definitivo, vengono confermati nella presidenza già occupata nell'anno scolastico 1981-82 e, qualora perdenti posto ai sensi del precedente punto 2) o interessati a cambiare scuola, sistemati tenendo conto delle preferenze espresse nella domanda. A detti docenti viene data comunicazione dell'incarico di presidenza con la precisazione che l'eventuale rinuncia al diritto alla proroga deve essere fatta pervenire alle SS.LL. entro cinque giorni da detta comunicazione, in tal caso le operazioni relative al conferimento dei nuovi incarichi non possono avere inizio se non dopo il decorso dei cinque giorni. La mancata rinuncia alla proroga dell'incarico di presidenza comporta automaticamente il deponimento del nominativo del beneficiario da tutte le graduatorie degli aspiranti agli incarichi di presidenza costituite per l'anno scolastico 1982-83.

6) I perdenti posti in modo definitivo di cui al capoverso del punto 3), hanno la precedenza nella nomina, a titolo di proroga nei confronti di nuovi aspiranti all'incarico per l'anno scolastico 1982-83 in posti relativi a graduatorie riguardanti scuole diverse da quelle dell'anno scolastico 1981-82, sempre che abbiano presentato [in aggiunta alla domanda di cui al precedente punto 1)], la relativa domanda e risultino inclusi, avendone titolo, nelle predette graduatorie. In caso di concorrenza tra più perdenti posto, si tiene conto del punteggio acquisito nella graduatoria relativa alla scuola la cui presidenza è da conferire.

I posti di presidenza che si rendono per qualsiasi motivo disponibili nel corso dell'anno scolastico 1982-83, sono conferiti a titolo di proroga stessa e che non siano stati nominati in base alle disposizioni di cui sopra, dando la precedenza a coloro che siano compresi nella graduatoria cui si riferisce la presidenza da conferire. In mancanza di questi ultimi la presidenza è assegnata a chi ha acquisito un maggiore punteggio in altra graduatoria, sempréché sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per ottenere l'incarico di presidenza nel posto disponibile.

7) Si ritiene opportuno precisare che, anche nei riguardi dei docenti aventi titolo a proroga, trova applicazione il disposto di cui all'art. 4, ottavo comma, dell'allegata ordinanza ministeriale.

8) I docenti incaricati della presidenza nell'anno scolastico 1981-82, aventi titolo a proroga, che ottengono il trasferimento in altra provincia per l'anno

scolastico 1982-83, conservano il diritto alla proroga medesima nella sola provincia di provenienza.

**Circolare n. 400 del 30 dicembre 1981.**

**Personale non insegnante - provvedimenti disciplinari - definitività.**

L'art. 17 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, al 6° comma, stabilisce la definitività dei provvedimenti disciplinari irrogati dal Provveditore agli studi al personale non docente.

Avverso i suddetti provvedimenti disciplinari pervengono, tuttavia, a questo Ministero numerosi ricorsi gerarchici, e ciò in quanto alcuni Provveditori agli studi appongono nei provvedimenti in questione la dicitura che avverso i medesimi è esperibile il ricorso gerarchico al Ministro.

In tali casi i Provveditori agli studi interessati sono stati invitati a rettificare i provvedimenti disciplinari errati ed a notificare agli interessati il carattere definitivo degli atti stessi.

Si pregano pertanto le SS.LL. di tenere presente quanto precede in sede di stesura materiale dei provvedimenti disciplinari in questione.

**Circolare n. 401 del 30 dicembre 1981.**

**Personale non docente - servizi esterni - uso del mezzo proprio.**

E' stato segnalato a questo Ministero che i capi d'istituto, talvolta, dispongono lo svolgimento di servizi esterni da parte di personale non insegnante (prevalentemente quello ausiliario) con l'uso del mezzo proprio.

Recentemente si sono verificati casi di incidenti stradali occorsi al personale così comandato, con conseguente contenzioso tra questo ed i capi d'istituto per quanto attiene al risarcimento dei danni.

E' appena il caso di rilevare che nessuna norma consente, allo stato attuale, all'Amministrazione di far fronte a richieste di risarcimento per incidenti intervenuti nel corso di un servizio per il quale sia stato richiesto l'uso del mezzo proprio.

Le SS.LL. vorranno pertanto invitare i responsabili delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a non richiedere al personale non docente, comandato per servizi esterni, l'uso dei mezzi di locomozione privati.

**Circolare n. 398 del 28 dicembre 1981.**

**Art. 403 del D.P.R. 27 aprile 1955, numero 547 - Registro degli infortuni.**

Con circolare n. 16 gennaio 1981 sono state fornite istruzioni sulla materia relativa all'attività di prevenzione degli infortuni nelle istituzioni scolastiche.

Con l'occasione, è stata richiamata l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di sensibilizzare e documentare i capi di istituto in un settore di così delicata rilevanza, con particolare riferimento agli obblighi più elementari che incombono sui medesimi in tema di responsabilità infortunistica.

Si ravvisa ora l'opportunità di ritornare sull'argomento, essendo stato di recente questo Ministero interessato ad altro problema, sempre attinente alla materia di cui si discorre.

E' stato, infatti, qui segnalato che alcuni istituti scolastici hanno recentemente ricevuto la visita di ispettori del lavoro, i quali, in relazione alla vigente disciplina sulla prevenzione degli infortuni, hanno, tra l'altro, evidenziato la mancata tenuta, negli istituti medesimi, del registro previsto dallo art. 403 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.

In presenza di tale rilievo è stato chiesto a questo Ministero di conoscere se gli istituti scolastici abbiano l'obbligo di tenere il registro in argomento sotto la diretta responsabilità del capo d'istituto o se i medesimi siano da ritenere esentati da tale incombenza.

L'art. 403 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 stabilisce in proposito che le aziende soggette al decreto medesimo debbono tenere, a disposizione degli ispettori del lavoro sul luogo di lavoro, un registro, conforme al modello stabilito con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nel quale siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, che comportino un'assenza dal lavoro superiore di tre giorni compreso quello dell'evento e nel quale debbono essere indicati, oltre al nome cognome e qualifica professionale dell'infortunato, la causa e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.

Premesso quanto sopra e valutato nei suoi vari aspetti il problema alla luce delle previsioni normative contenute nel menzionato decreto presidenziale, questo Ministero ritiene che al quesito qui posto debba essere data risposta affermativa sulla base di un duplice ordine di considerazioni.

Il primo si ricollega al disposto di cui all'art. 1 del citato decreto presidenziale, il quale stabilisce espressamente che le norme del decreto medesimo si applicano a tutte le attività, alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti pubblici e dagli Istituti di istruzione e di beneficenza.

Il secondo discende dalla definizione di lavoratore subordinato data dall'articolo 3 del predetto decreto presidenziale.

Tale articolo, nel comma primo, considera, appunto, lavoratore subordinato, agli affetti di cui all'art. 1 «colui che fuori dal proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione» e nel comma 2° lettera b) equiparata al medesimo, sempre agli stessi effetti, «gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola, nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere».

La soluzione al quesito posto nel senso sopra delineato è altresì suffragata dal disposto dell'art. 2 della citata fonte normativa, il quale contiene una espressa elencazione di attività che sono sottratte all'applicazione delle disposizioni contenute nel cennato decreto presidenziale, in quanto regolate da appositi provvedimenti.

Tra tali attività non figurano quelle esercitate nelle istituzioni scolastiche, le quali, per effetto del richiamo contenuto negli articoli 1 e 3 sopra citati, sono, pertanto, tenute ad uniformarsi alla normativa di cui è questione.

Per quanto concerne il termine «azienda» adoperato nell'art. 403 del più volte richiamato D.P.R. n. 547 è da porre in evidenza che il termine medesimo non può essere considerato, sotto il profilo che qui interessa, in senso stretto secondo la tradizionale definizione, come complesso di beni organizzati dallo imprenditore per l'esercizio dell'impresa, dovendosi invece ritenere che nel termine medesimo debba essere dato un significato molto più ampio, naturale peraltro alle finalità che il D.P.R. persegue e comprensivo, quindi, di tutte le attività comunque esercitate, che siano rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In effetti, l'art. 403 non può che essere considerato, ai fini di cui si discorre, in stretto rapporto logico con il disposto di cui agli articoli 1 e 3 della medesima fonte normativa (collocati nel titolo I - Disposizioni Generali Capo I - Campo di applicazione), che sono da ritenere nella materia disposizioni di carattere generale, in quanto dirette ad individuare destinatari e attività soggette alla intera disciplina sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il che spiega anche perché il legislatore ha ritenuto di predisporre una efficace tutela anche per chi, pur non esercitando un'attività con i fini e le caratteristiche strettamente connaturali alla subordinazione, può comunque essere esposto agli stessi rischi.

Per tali considerazioni si ritiene che le attività esercitate negli istituti di istruzione sono soggette alla normativa di cui al più volte richiamato D.P.R. n. 547 e che pertanto alle medesime faccia carico la tenuta del registro di cui trattasi.

Criteri e modalità relativi alla tenuta del registro in questione — in ordine ai quali non sono intervenute modifiche e integrazioni — sono stabiliti dal D.M. 12 settembre 1958, pubblicato sulla G.U., n. 244 del 9 ottobre 1958.

E' appena il caso di far rilevare che l'avviso dianzi espresso risulta pienamente condiviso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il quale, in via preliminare, ha tenuto a sottolineare l'applicabilità dell'intero sistema normativo della prevenzione infortuni anche alle attività, alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati, anche se esercitate dagli Istituti di istruzione.

Conseguentemente detto Ministero ha ribadito che pure «la norma concernente l'obbligo di tenere il registro infortuni trova applicazione nei confronti degli istituti scolastici, laddove per motivi professionali in senso stretto ovvero per motivi connessi con lo svolgimento dell'attività didattica alcuni possono essere soggetti al pericolo di infortunio».

Il Ministero medesimo ha, però, d'altra parte precisato che «la tenuta del registro di cui trattasi non dovrebbe costituire, nella fattispecie un onere di eccessivo rilievo, stante la peculiare natura dell'attività prevalentemente svolta negli istituti di istruzione e la scarsa frequenza, rispetto alle aziende industriali, con la quale dovrebbero, di conseguenza, determinarsi infortuni sul lavoro».

Per quanto concerne le concrete modalità applicative dell'art. 403 nonché dell'art. 404 (quest'ultimo recante il titolo «Statistica degli infortuni») del già citato D.P.R. 547/55, nonché per quelle relative ad altre problematiche connesse o conseguenti all'applicazione pratica delle altre norme di prevenzione, il suddetto Ministero ha fatto presente che gli organi periferici dell'Amministrazione Scolastica potranno prendere gli opportuni contatti direttamente con gli Ispettorati del Lavoro territorialmente competenti all'esercizio della vigilanza sulla applicazione delle norme di cui trattasi.

Le SS.LL. vorranno rendere informati

## FATICA SENZA FATICA

Pubblichiamo alcuni brevi commenti all'articolo sull'Enciclica *Laborem exercens* apparso sul numero di settembre di *Scuola e Lavoro* a firma di Giuseppe Ciammaruconi.

«Egregio amico,

La ringrazio dell'articolo e dell'opuscolo che mi ha inviati e che ho ricevuto in questi giorni. Trovo interessanti le Sue considerazioni e credo che esse rientrino tra gli studi e le ipotesi da fare per trovare un migliore sistema di rapporti nel mondo del lavoro anche per ciò che riguarda la proprietà. L'impresa-comunità è un grande ideale: se si attuasse, sarebbe più facile diventare «com-proprietari», come dice il Papa nella enciclica «*laborem exercens*» illustrata nel Suo articolo.

Bisogna andare avanti nella ricerca e nelle possibili sperimentazioni. Le auguro buon lavoro e buon Natale con cordiali saluti

P. RAIMONDO SPIAZZI

Caro Ciammaruconi,

ho letto con vivissimo interesse il tuo commento alla «*Laborem exercens*». Puntuale, rigoroso nell'analisi, equilibrato nell'economia, sintetico e perentorio e, per ciò stesso, illuminante nell'indicazione, anche se apparentemente a volte implicita, delle conclusioni. Che sono poi le nostre, quelle anticipatrici e rivoluzionarie nella realtà profonda dell'uomo.

Costituisce un documento intelligente ed appassionato, di notevolissima chiarezza e unità concettuale, gremito di interrogativi fascinosi che comunque si sciolgono quando prendi la mano alla soluzione dimidiata o sfiorata, trasferendola sulla strada ove il lavoro diviene fatica senza fatica. Poesia, dunque. Ed è qui il completamento di tutte le premesse.

Un documento intelligente ed appassionato, ripeto, che richiama un'antica, ininterrotta testimonianza e che propone la verità e la speranza. E' un commento, ma nei suoi punti nodali (nei quali travalica, per taluni aspetti ed in taluni momenti, il testo in esame) vale come una «carta» da inserire fra quelle per le quali dall'immemorabile siamo incamminati sulla via della religione dello Spirito.

Che se poi sul medesimo cammino altri si accompagnano, tanto doveva accadere fatalmente.

CARLO MAZZA

Caro Ciammaruconi,

ho letto con grande attenzione ed interesse il commento all'enciclica «*Laborem exercens*», che hai avuto la bontà di inviarmi e vi ho ritrovato accenti e temi ben noti e cari.

E' un vero peccato che ad essi non si possa dare la risonanza che meriterebbero e la sostanza di un'azione culturale e politica di vasto respiro.

Vedo con piacere, comunque, che Tu sei sempre attivo; con piacere, non disgiunto da qualche rimpianto e rimorso. E mi auguro che l'occasione di incontro offerta da un evento così importante come l'enciclica pontificia possa non esaurirsi in sé stessa.

Ti saluto, intanto, con la più affettuosa cordialità.

10 febbraio 1982

MANLIO SARGENTI

## Scuola e Lavoro

Direzione Redazione Amministrazione: 00185 Roma, Via Castelfidardo, 55 - Tel. 48.67.54 - 46.25.10 - Direttore responsabile GIUSEPPE CIAMMARUCONI - Gratuito ai soci - Reg. Tribunale di Roma al n. 17010 del 14-11-1977 - Tip. «CROMAC» - Via dei Piceni, 11 - Roma

## Napoli: attività del C.U.S.I.

Sul filo del riscontro tra cose italiane e cose polacche, i Sindacati Sociali di Napoli hanno tenuto il 28 febbraio una pubblica assemblea.

Tra i molti partecipanti, oltre gli iscritti, i simpatizzanti e i dirigenti dei Sindacati Sociali scuola, sanità, metalmeccanici, funzione pubblica, enti pubblici, disoccupati, trasporti, numerosi i rappresentanti di altre organizzazioni sindacali e politiche. Fra i molti, hanno preso la parola e portato l'adesione alla iniziativa, dopo l'apertura dei lavori da parte del fiduciario provinciale del C.U.S.I. Arturo Vuono: monsignore Antonio Pace, capo dell'ufficio «laicato e mondo del lavoro» della Curia di Napoli; il prof. Ammirati, dirigente della Unione Nazionale Pensionati Statali Civili e Militari; Ciro d'Amico, segretario provinciale della C.I.S.A.S.; il portavoce, per Napoli, dell'Alleanza Cattolica diretta dal dr. Maurizio Dente; il deputato regionale on.le Antonio Cantalamessa; il vice-segretario provinciale del M.S.I. di Napoli, Bigliardi, in rappresentanza del segretario provinciale on.le Antonio Parlato.

Ha concluso la riunione il prof. Giuseppe Ciammaruconi, segretario generale del C.U.S.I. Tra i «fatti di casa nostra» nel riscontro con i fatti polacchi, ha posto particolarmente l'accento sulla drammaticità della situazione locale del dopo-terremoto per la quale